

OGGETTO: Individuazione dei criteri generali e le modalità per la nomina della Commissione Edilizia.

Premesso che:

Con l'entrata in vigore della recente legge provinciale n. 4/2010, sono state operate importanti modificazioni alla legge provinciale urbanistica. In particolare, l'articolo 36 della L.P. 1/2008 è stato modificato con la previsione di nuove regole per la costituzione della commissione edilizia.

Il testo attuale dell'art. 36 della L.P. 1/2008 come modificato dalla L.P. 4/2010, prevede alla lettera i) che il regolamento edilizio determina *"l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:*

- 1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
- 2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;*
- 3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti*

Con le modifiche introdotte dalla LP 4 del 2010 si contempla pertanto:

- il mantenimento dell'originaria facoltatività (già prevista nella formulazione iniziale della LP 1/2008) dell'istituzione della commissione edilizia comunale;
- il mantenimento dell'originaria facoltatività nella definizione dei compiti della commissione;
- l'introduzione del regime di *incompatibilità* al fine di evitare che le commissioni edilizie – che sono chiamate ad esprimere pareri di ordine tecnico e non valutazioni politiche – siano composte da membri "politici" (consiglieri ed assessori) con la sola esclusione dell'assessore all'urbanistica;
- la reintroduzione dell'*incompatibilità* tra esercizio dell'attività libero professionale e partecipazione nella commissione edilizia (potendo tali professionisti assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici);
- la introduzione di un tetto massimo del numero dei componenti (cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti).

Le novità sono state chiarite con le circolari del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T. d.d. 26 maggio 2010 prot. 4586/10-13 e d.d. 7 giugno 2010, prot. n. 4884/10 - 13-I-PGM che, hanno precisato, che per le amministrazioni appena rinnovate, vale quanto previsto dall'articolo 26 del TULLRROC, e quindi le commissioni edilizie devono essere eventualmente rinnovate entro e non oltre il termine di 45 giorni con esclusione della possibilità di *prorogatio* fino al 31.12.2010.

Considerato che il Comune di Roverè della Luna, essendo stato interessato dal rinnovo degli organi comunali in data 16 maggio scorso, è tenuto alla nomina della Commissione Edilizia;

Per nominare (o anche per sopprimere) le commissioni edilizie sarebbe necessario, ovviamente, anche procedere ad una modifica dello strumento regolamentare ma, nelle more dell'approvazione di tali modifiche, "gli organi comunali competenti potranno procedere alla costituzione della commissione edilizia nel rispetto delle nuove disposizioni, considerato che il comma 4 ter dell'articolo 149 della L.P. 1/2008 prevede espressamente che il rinnovo possa avvenire anche in assenza di adeguamento dei regolamenti edilizi e quindi anche in pendenza di eventuali modiche già deliberate ma non ancora entrate in vigore";

La seconda circolare contiene dei consigli e precisazioni per le Amministrazioni in merito alla nomina della Commissione Edilizia, quali:

- *l'opportunità che i Comuni deliberino, nella prima seduta successiva alla elezione del consiglio comunale, i criteri generali e le modalità per la nomina e la composizione della commissione edilizia, al fine di consentire alla Giunta comunale, organo competente alla nomina stessa, di provvedere, nel rispetto di tali indirizzi, alla designazione dei componenti dell'organo tecnico-consultivo, e ciò in attesa del recepimento dei medesimi criteri nel regolamento edilizio comunale;*
- *in secondo luogo, pur rimanendo ferma la discrezionalità del comune nella scelta dei componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 36 della l.p. 1/2008, si suggerisce di assicurare la presenza di soggetti esperti e competenti in tali materie. Con l'occasione si precisa altresì che, ai fini della scelta degli esperti predetti si prescinde dall'albo di cui all'articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in quanto le relative disposizioni non sono più applicabili essendo divenute incompatibili con la nuova disciplina della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 sia in materia di commissioni edilizie comunali che di commissioni per la pianificazione e il paesaggio delle comunità, ai sensi degli articoli 36 e 8 della medesima l.p. 1/2008;*
- *in terzo luogo, per quanto concerne la previsione delle incompatibilità dei liberi professionisti prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera i), numero 2), della l.p. 1/2008, si precisa che la stessa vale in tutti i casi in cui sussista una qualche forma di collaborazione fra il professionista nominato membro della commissione e gli altri componenti dello studio, quali la condivisione dei locali dello studio e del personale di supporto e segreteria, indipendentemente dalla presenza di partite IVA separate.*
- *infine, in merito alla previsione di cui agli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 riguardante la partecipazione di diritto dei comandanti dei vigili del fuoco alle commissioni edilizie, si precisa che la disposizione va osservata, in assenza di una norma provinciale espressa che ne escluda la sua applicazione*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'opportunità che il Comune di Roverè della Luna si avvalga della competenza di un fondamentale organismo tecnico quale la Commissione Edilizia, vista la notevole attività urbanistico - edilizia del paese;

Considerato opportuno, con riguardo al limitato numero di componenti previsto dalla nuova legge, confermare la nomina della Commissione in modo da comprendere professionalità operanti nei diversi settori dell'edilizia, dell'urbanistica, del paesaggio, del territorio e antincendio, che possano supportare l'azione edilizia territoriale in modo competente e complementare;

Dato atto che l'organo competente alla nomina della Commissione Edilizia è la Giunta Comunale, ma, nelle more delle modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, il Consiglio Comunale deve definire i criteri generali e le modalità per la sua nomina;

Ritenuto, di proporre la costituzione della nuova commissione edilizia nella seguente composizione e nel rispetto dei seguenti criteri:

membri di diritto della Commissione edilizia comunale:
il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, che la presiede.

3 membri nominati dalla Giunta comunale:

scelti tra le categorie professionali di ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi, avvocati, esperti in materia urbanistica e paesaggistica.

Il comandante pro tempore del locale corpo dei Vigili del fuoco volontari

Il Funzionario Responsabile del servizio tecnico Comunale nonché il funzionario incaricato ad istruire le pratiche edilizie provvederanno a relazionare alla Commissione edilizia sulle pratiche all'ordine del giorno e a redigere il verbale delle sedute, senza diritto di voto.

La Commissione Edilizia Comunale esprimerà il suo parere in tutti i casi previsti dalla legge e dai regolamenti e comunque su tutti gli argomenti in ordine al quale il Sindaco, l'Assessore delegato o il Responsabile del servizio tecnico lo ritengano opportuno.

Ai sensi dell'art. 36 della L.P. 1/2008 come modificato dalla L.P. 4/2010, prevede alla lettera i):

- non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia urbanistica e edilizia;
- i liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi in altre forme associate, presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere nell'ambito del territorio comunale di Roverè della Luna, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici

I componenti restano in carica fino alla nomina della nuova Giunta comunale a seguito del rinnovo delle Amministrazioni comunali e comunque continueranno a svolgere i loro compiti in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei successori.

Non possono far parte della Commissione i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato e si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, e, per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione edilizia, occorre la presenza della maggioranza (almeno 3) dei componenti.

Ritenuto dunque di approvare i criteri generali e le modalità per la nomina e la composizione della commissione edilizia comunale, in modo da consentire alla Giunta Comunale di procedere alla sua nomina;

Visto lo Statuto comunale.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli 13, contrari 1 (Nardon Loretta), espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

1. Di fissare, per quanto in premessa esposto, i seguenti criteri generali e le modalità per la nomina e la composizione della commissione edilizia comunale:

membri di diritto della Commissione edilizia comunale:
il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, che la presiede.

3 membri nominati dalla Giunta comunale:
scelti tra le categorie professionali di ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi, avvocati, esperti in materia urbanistica e paesaggistica.

Il comandante pro tempore del locale corpo dei Vigili del fuoco volontari

Il Responsabile del servizio tecnico Comunale incaricato provvederà a relazionare alla Commissione edilizia sulle pratiche all'ordine del giorno e a redigere il verbale delle sedute, senza diritto di voto.

La Commissione Edilizia Comunale esprimerà il suo parere in tutti i casi previsti dalla legge e dai regolamenti e comunque su tutti gli argomenti in ordine al quale il Sindaco, l'Assessore delegato o il Responsabile del servizio tecnico lo ritengano opportuno.

Ai sensi dell'art. 36 della L.P. 1/2008 come modificato dalla L.P. 4/2010, prevede alla lettera i):

- non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia urbanistica e edilizia
- i liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi in altre forme associate, presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere nell'ambito del territorio comunale di Roverè della Luna, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici

Non possono far parte della Commissione i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato e si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, e, per la validità delle sedute e dei pareri, della Commissione edilizia occorre la presenza della maggioranza (almeno 3) dei componenti.

2. Di dare atto che l'organo competente alla nomina della Commissione edilizia è la Giunta Comunale.
3. Con distinta votazione e voti favorevoli 13, contrari 1 (Nardon Loretta), espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
 - b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;